



STUDIO PIRINU
Consulenti del Lavoro

DOTT. GIUSEPPE PIRINU Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: info@studiopirinu.it

P.E.C.: g.pirinu@consulentidellavoropec.it

n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari

www.studiopirinu.it

Ai Sigg. Clienti dello Studio

Circolare n. 13 del 04/08/2023

OGGETTO: DURC di Congruità in Edilizia – Sintesi Operativa.

Come noto, con il DURC di congruità in edilizia si attua uno specifico intervento preordinato al controllo dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (per quelli privati solo se sopra la soglia dei 70.000 euro), in appalto o subappalto, non escludendo dalle verifiche anche i lavoratori autonomi coinvolti. Rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse a quella resa dall'impresa principale affidataria dei lavori. Condizione indispensabile è che le predette attività siano contenute nella sfera di applicazione dei CCNL dell'edilizia, stipulati dalle associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La verifica della congruità è effettuata in base agli "indici minimi di congruità" riportati in una apposita tabella Ministeriale ove sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, determinate avendo riguardo delle retribuzioni, dei contributi INPS, premi INAIL e di quanto dovuto alle Casse Edili. In altre parole, è stato inserito uno strumento che possa effettuare una comparazione tra addetti del cantiere e dimensioni dello stesso in termini di durata e valore di realizzazione, onde poter così individuare possibili fenomeni elusivi. Risulterebbe strano, ad esempio, che in un cantiere del valore di 400.000 euro da realizzare in un mese operasse solo il datore di lavoro e due dipendenti. In un caso come questo scatteranno le verifiche.

Da un punto di vista pratico e operativo il datore di lavoro dovrà:

- informare il consulente nel momento in cui inizia il cantiere (anche se privato e per importi sotto i 70.000 euro);
- descrivere il cantiere secondo il "format" consegnato dallo studio;
- nel predetto "format" sono contenuti la durata del cantiere, l'importo della sua realizzazione e gli altri dati essenziali;
- ove il termine presunto di durata del cantiere dovesse essere prorogato è necessario informare tempestivamente lo studio;
- è indispensabile segnalare la presenza di eventuali subappaltatori e i riferimenti dei loro consulenti in modo da consentirci di contattarli per stabilire le procedure di comunicazione del cantiere alla Cassa Edile.

A conclusione dei lavori va, infine, richiesto il certificato di congruità che attesta la regolarità del cantiere.

È di tutta evidenza che ove non dovessero pervenire queste informazioni allo studio sarà impossibile procedere alle operazioni di caricamento del cantiere nel sistema informatico della Cassa Edile con conseguenze negative per l'impresa che si possono immaginare.

Ove non sia possibile attestare la congruità, ascrivibile anche se lo scostamento è motivatamente contenuto nel limite del 5% rispetto agli indici, l'impresa o suo delegato riceverà una comunicazione contenente le difformità riscontrate che dovranno essere sanate (a quest'ultimo proposito si raccomanda il continuo monitoraggio delle PEC).

Decorsi inutilmente i termini, l'esito negativo della verifica sarà comunicato ai soggetti che hanno avanzato la richiesta (ad esempio Comune in quanto stazione appaltante) con indicazione degli importi a debito e delle motivazioni che hanno determinato l'irregolarità. Contestualmente l'impresa verrà iscritta alla "BNI" (Banca nazionale delle imprese irregolari). È anche possibile, per l'impresa considerata inizialmente "non congrua", dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza attraverso documentazione atta ad attestare costi non registrati presso le Casse Edili, come ad esempio il ricorso a lavoratori autonomi. Alla fine di tutto ciò, ove non si possa pervenire alla regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità, oltre alla registrazione nella BNI, inciderà negativamente, dalla data della sua emissione, anche sulle successive verifiche di congruità contributive necessarie alla emissione del DURC tradizionale (per intenderci quello emesso da INPS – INAIL – CASSA EDILE).

È ovvio che le denunce mensili sono diventate ancor più dettagliate, precise e suddivise sui diversi cantieri. Per questa ragione confidiamo nella vostra disponibilità a rendere allo studio le informazioni richieste attraverso il citato "format" (allegato anche alla presente) e rispondere ad eventuali chiarimenti richiesti.

Raccomandiamo, infine, così come peraltro già anticipatovi, l'utilizzo del sistema PAGOPA per il pagamento dei contributi alla Cassa Edile. A riguardo si precisa che non sono più disponibili i bollettini "freccia" e quelli postali e che, in via residuale, sarà possibile continuare a pagare con bonifico ma solo sino a fine anno. Il pagamento con PAGOPA renderà più veloci le procedure che, tra le altre cose, consentiranno una più celere ed immediata liquidazione delle prestazioni.

Rimaniamo come di consueto a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero rendersi necessari e, con l'occasione, salutiamo cordialmente.


DOTT. GIUSEPPE PIRINÙ

Allegati:

- Format da compilare e trasmettere allo Studio per ogni nuovo cantiere o proroga/modifica dello stesso.

SCHEDA CANTIERE EDILE

DATI COMMITTENTE	
NOME	
COGNOME	
RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
EMAIL	
DATI CANTIERE	
INDIRIZZO CANTIERE	
<i>Via</i>	<i>Comune</i>
TIPOLOGIA DI LAVORI	
APPALTO / SUB APPALTO	SI / NO
CIG	
CUP	
DATA INIZIO	
DATA FINE	
IMPORTO TOTALE APPALTO €	
DI CUI LAVORI PRETTAMENTE EDILI €	
AZIENDA IN SUB APPALTO	
CODICE FISCALE	
EMAIL	
IMPORTO AFFIDAMENTO LAVORI	